



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Direzione Generale per la Sicurezza Stradale

Prot. n° 2622

VISTO l' art. 45 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTO l' art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada e successive modificazioni;

VISTO l' art. 17 , comma 133-bis , della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250 - Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi dei veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, ai fini dell'accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare e della irrogazione delle relative sanzioni;

VISTO il decreto dirigenziale n.1217, in data 4 marzo 2011, con il quale è stata concessa alla soc. Microrex s.p.a , con sede in Via degli Ulivi, 8 - Ponte Buggianese (PT), l' omologazione di un sistema per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato denominato "CITY-GATE";

VISTA la richiesta in data 29 aprile 2013, con la quale la soc. Microrex s.p.a. ha chiesto l'estensione di omologazione del sistema "CITY_GATE" ad una versione con un nuovo router, mod.4220(CG-WR1B) prodotto dalla soc. TIESSE, in luogo del mod. 3220(CG-WR1A) divenuto obsoleto;

CONSIDERATO che il richiedente ha dichiarato e documentato che la sostituzione del router non influisce sulla corretta acquisizione delle immagini;

D E C R E T A

- Art.1. E' estesa l'omologazione del sistema per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato denominato "CITY-GATE", prodotto dalla soc. Microrex s.p.a., con sede legale in Via degli Ulivi 8, Ponte Buggianese (PT), alla versione con nuovo router;
- Restano invariate le prescrizioni contenute negli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale n. 1217 del 4 marzo 2011 .

Art.2. I sistemi prodotti e distribuiti dovranno essere conformi alla documentazione tecnica e al prototipo depositato presso questo Ministero e dovranno riportare indelebilmente gli estremi del decreto n.1217 del 4 marzo 2011 e del presente decreto, nonché il nome del fabbricante.

Roma, 13.5.2013


IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Sergio Dondolini)